

Repertorio n. 13474

Raccolta n. 6210

----- Modifica statuto della -----

----- Fondazione Marino per l'Autismo O.n.l.u.s. -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- Il ventitré ottobre duemilaventi, -----

----- 23 ottobre 2020 -----

In Melito di Porto Salvo, nella sede della Fondazione di cui appresso, in via Prunella Inferiore, alle ore dodici e quindici. -----

Avanti a me Costantino Nieddu del Rio, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri, -----

E' personalmente comparso, il Signor: -----

Giovanni MARINO, nato a Melito di Porto Salvo il 3 gennaio 1950 e domiciliato per la carica come appresso, quale **Presidente e legale rappresentante della Fondazione Marino per l'Autismo O.N.L.U.S.** con sede in Melito di Porto Salvo, via Prunella Inferiore, c.f. 02334640808, iscritta al n. 23/2005 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Calabria, e quale Onlus presso l'Agenzia delle Entrate della Calabria, sede di Catanzaro, dal 31 maggio 2005. -----

Il **comparente**, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, **mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati della suddetta Fondazione**, riunitasi in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ordine del giorno:** -----

- **anticipato adeguamento dello statuto alle norme del Codice del Terzo Settore.** -----

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 11 del vigente statuto, **il comparente Giovanni Marino**, il quale -----

----- **dato atto:** -----

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora; -----

b) che **sono presenti numero sei associati**, in persona: -----

del medesimo **Giovanni Marino**; -----

di **Natale Marino**, nato a Melito di Porto Salvo il 3 marzo 1955; -----

di **Letizia Marino**, nata a Melito di Porto Salvo il 10 dicembre 1990; -----

di **Donata Grazia Maria Pagetti**, nata a Milano l'8 novembre 1948; -----

di **Maria Antonia Cogliandro**, nata a Melito di Porto Salvo il 26 aprile 1952; -----

della **Città Metropolitana di Reggio Calabria**, in -----

Registrato
a Reggio Cal.
il 30 ottobre 2020
al. n. 4108
serie 1T



persona di **Vito Crea**, nato a San Vito sullo Ionio il 21 maggio 1962, giusta delega del Sindaco Metropolitan Avv. Giuseppe Falcomatà, depositata agli atti della Fondazione; -----

risultando assenti invece gli altri due associati Parrocchia Maria SS. Immacolata, di Melito di Porto Salvo; -----
Comune di Melito di Porto Salvo; -----

----- **dichiara** -----

ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. --

Il Presidente, valutata l'opportunità di adeguare fin da oggi lo Statuto della Fondazione alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, **propone di modificare lo statuto della Fondazione, già iscritta nel Registro delle O.N.L.U.S., al fine di renderlo conforme alla detta nuova disciplina.** -----

Tale modifica consisterà in una riformulazione generale dell'intero statuto, con l'integrazione delle previsioni specifiche dettate dal D.Lgs. 117/2017, e con avvertenza che detta riformulazione, come da previsione stabilita dal vigente art. 16, comma due, non interesserà il contenuto del vigente art. 4, comma tre (oggi riportato nell'art. 2, comma tre), e dell'art. 17 (oggi riportato nell'art. 21), inerenti, rispettivamente, gli scopi precipui della fondazione e l'estinzione della stessa, contenuti che, pertanto, resteranno invariati. -----

Il Presidente dichiara che l'attuale sede legale della Fondazione è in Melito di Porto Salvo, via Prunella Inferiore (o via E. Cogliandro). -----

Quindi, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea degli associati -----

----- **all'unanimità delibera:** -----

- **l'approvazione del nuovo testo dello Statuto**, composto di complessivi 23 articoli, **che**, adeguatamente modificato, ed ampliato, nel rispetto della normativa in tema di Enti del Terzo Settore, **complessivamente si approva**, secondo il testo integralmente trascritto come appresso, e già conosciuto dagli associati. -----

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le operazioni necessarie per l'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, allorquando questo verrà istituito. -----

Non essendoci nient'altro da deliberare o discutere il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, alle ore

Statuto della -----

-- "Fondazione Marino per l'Autismo O.N.L.U.S." --
----- con sede in Melito di Porto Salvo -----

----- ***** -----

----- Articolo 1 -----

Costituzione, denominazione e sede associativa.

E' costituita la fondazione denominata "Fondazione Marino per l'Autismo O.N.L.U.S."

Al momento della completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione, previa iscrizione nel detto registro ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, assumerà la denominazione di "Fondazione Marino per l'Autismo - Ente del Terzo Settore", senza necessità di ulteriori formalità.

La Fondazione ha sede in Melito di Porto Salvo e potrà istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici, rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

----- Articolo 2 -----

----- Scopo. -----

La Fondazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a tutela delle persone con autismo.

La Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento dei fini di solidarietà ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone disabili assistite, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, attraverso iniziative di tutela, assistenza e cura materiale e morale; essa avrà come primi e diretti beneficiari i Signori Anthony Marino, nato a New York-Stati Uniti d'America il 28 marzo 1981, e Giuseppe Marino, nato a Melito di Porto Salvo il 4 agosto 1989, figli del Fondatore Giovanni Marino.

In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art 5 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione realizzerà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie garantite in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, ambulatoriale a favore di persone con autismo in situazione di gravità;
- interventi e servizi volti a promuovere e garan-



tire la qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione delle persone con autismo; -----

- individuazione, realizzazione, gestione, promozione, e sostegno dell'inserimento lavorativo, anche in forma protetta, delle persone con autismo; -

- realizzazione, promozione e gestione di soggiorni vacanza specifici per persone con autismo e le loro famiglie volto a favorire il processo di integrazione sociale e soddisfare bisogni sociali; ----

- promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi;

- promozione e collaborazione in ricerche scientifiche di particolare interesse scientifico e sociale. -----

Per la gestione dei servizi di assistenza e di riabilitazione la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, efficienza ed esperienza nella esecuzione dell'attività di assistenza. -----

----- **Articolo 3** -----

-- **Attività strumentali, accessorie e connesse.** --

Per il raggiungimento dei propri fini e lo svolgimento delle iniziative di cui al precedente articolo, la Fondazione, nei limiti di legge, in via secondaria e strumentale, può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, e potrà effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, tra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi; -----

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, ivi compresi cessioni di credito e contratti di factoring, con soggetti pubblici e privati; ----

c) amministrare e gestire beni di cui abbia la proprietà, il possesso o la concessione; -----

d) promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture; -----

e) commercializzare, per il perseguimento di fini istituzionali, sistemi e/o dispositivi di comunicazione progettati e realizzati all'interno della

Fondazione e, in genere, ogni altro prodotto realizzato dalla Fondazione nell'esercizio della propria attività e nel perseguimento dei propri scopi; -----

f) costruire un presidio di riabilitazione continuativa a carattere estensivo, semiresidenziale ed ambulatoriale. -----

E' fatto divieto di svolgere iniziative diverse da quelle connesse al raggiungimento degli scopi statutari. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Durata.** -----

La durata della fondazione è a tempo indeterminato. -----

----- **Articolo 5** -----

----- **Ambito di operatività.** -----

La Fondazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Patrimonio della Fondazione.** -----

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito: -----

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo; -----

- dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, destinati a patrimonio dai membri fondatori, sostenitori, partecipati e benemeriti; -----


- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, e che siano destinati a patrimonio; -----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione; -----

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinate ad incrementare il patrimonio; -----

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e in conformità ai criteri stabiliti dal presente statu-



to e dalla legge. -----

I versamenti a patrimonio della Fondazione non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. Ne è esclusa la ripetizione anche in ipotesi di recesso o esclusione dei soci Sostenitori o Partecipanti. -----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, o il capitale, durante la vita dell'organizzazione, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, e, successivamente all'operare del R.U.N.T.S., a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Avanzi di gestione.** -----

Gli eventuali avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, confluiscono nel fondo di gestione e devono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto dei beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività dell'ente. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Fondo di gestione.** -----

Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che confluiscono nel Fondo di gestione: -----

- i redditi e le rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione; -----
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; -----
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; -----
- i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione; -----
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non

espressamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

- ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente; --

- utili dell'esercizio delle attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione; -----

- proventi del 5x1000 (cinque per mille); -----

- introiti da soggetti privati oppure da Enti pubblici per servizi resi dalla Fondazione nell'ambito dell'accreditamento; -----

- contributi da parte delle persone assistite, qualora il contributo ricevuto da Enti pubblici per i servizi convenzionati non coprano il costo complessivo dell'assistenza. -----

L'eventuale differenza tra i costi sostenuti ed i contributi erogati non verrà richiesta per l'assistenza resa ai figli del fondatore, il quale ha realizzato, a propria cura e spese, la residenza, sede della Fondazione, ove viene svolta l'attività assistenziale, e per la quale la Fondazione legittimamente percepisce un contributo per costi di locazione, ancorché non effettivamente sostenuti. ---

Le rendite e le risorse della Fondazione potranno essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari, ribadendosi l'espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione. -----



Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 9** -----

-- **Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.** --

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti a terzi, donazioni e anche contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta, nei limiti e se consentito dalle leggi vigenti, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o servizio di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art 7, comma 2, Codice Terzo Settore. -----

La Fondazione può ricevere finanziamenti, che saranno improduttivi di interessi per il soggetto fi-



nanziatore, con diritto di questi alla sola restituzione del capitale finanziato, sempre che il finanziamento consegua ad un contratto redatto in forma scritta, anche nella fattispecie a formazione progressiva disgiunta di proposta ed accettazione; diversamente l'erogazione a favore della Fondazione si intenderà, sino a prova contraria, effettuata a titolo di apporto irripetibile. -----

Qualsiasi apporto o versamento, effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto, di partecipazione alla organizzazione o all'attività dell'organizzazione, diverso dai diritti di partecipazione attribuiti dallo statuto e dalla normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Membri della Fondazione.** -----

I membri della Fondazione si distinguono in membri Fondatori, Sostenitori, Partecipanti e Benemeriti. -----

È membro Fondatore il Sig. Giovanni Marino. -----

Possono essere membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che contribuiscono all'incremento del patrimonio della Fondazione e/o del fondo di gestione, mediante contributi annuali o pluriennali in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dall'assemblea stessa. -----

I membri sostenitori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. -----

I membri che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione non sono vincolati al versamento di contributi di qualsiasi natura. -----

Sono membri Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani ed esteri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dall'Assemblea, ovvero fornendo gratuitamente la propria attività anche professionale, di particolare rilievo, o attribuendo alla Fondazione propri beni materiali o immateriali. ---

I membri partecipanti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. -----

La qualifica di membri sostenitori o di membri partecipanti dura per tutto il periodo per il qua-

le il contributo è stato regolarmente versato salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. -----

L'Assemblea degli associati può nominare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, determinati soggetti quali membri Benemeriti. Può essere nominata tale qualunque persona, pubblica o privata, italiana o estera, che effettui contributi, donazioni, lasciti e rendite a favore della Fondazione, di valore rilevante, o che svolga attività che concorrano in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi della Fondazione. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Organi della fondazione.** -----

Gli organi della Fondazione sono: -----

- il Presidente; -----
- l'Assemblea degli associati; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Comitato Tecnico-Scientifico, se nominato; --
- l'Organo di controllo; -----
- l'Organo di revisione legale dei conti, se nominato. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Il Presidente.** -----

La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta dal fondatore Giovanni Marino. -----


Dopo la sua morte, o in caso di permanente ed accertata incapacità allo svolgimento dell'ufficio, la carica di Presidente sarà proposta al nuovo tutore di Anthony Marino e di Giuseppe Marino, che, ovviamente potrà rifiutare, esercitare l'incarico personalmente o delegare le funzioni di Presidente ad altra persona di sua fiducia. -----

Fermo restando tale facoltà, qualora la tutela di Giuseppe Marino sia affidata ad un soggetto diverso dal tutore di Anthony Marino, il tutore di quest'ultimo assumerà la carica di Presidente della Fondazione, mentre il tutore di Giuseppe Marino assumerà l'incarico di Consigliere con funzioni di Vicepresidente. -----

Il Presidente della Fondazione presiede l'Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico-scientifico. -----

Qualora nominato dall'assemblea, a norma dell'art. 14 del presente Statuto, dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto una sola volta, se non intervenga una richiesta di riconferma da parte della maggioranza assoluta dell'Assemblea. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza di fron-



te ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. -----

Il Presidente: -----

- per tutta la durata della vita di Anthony Marino e Giuseppe Marino, o di uno di essi, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione; -----
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico scientifico; -----
- cura l'esecuzione delle delibere degli organi che presiede e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; -----
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge; -----
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento; -----
- esercita tutte le funzioni e i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e, tra questi, in via automatica, si intendono a lui delegati i poteri di nominare procuratori speciali, affidare incarichi e consulenze ed assumere il personale; -----
- nei casi di comprovata urgenza e, sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli per la loro ratifica al Consiglio alla prima seduta utile, da doversi convocare entro 30 giorni. -----

La carica di Presidente della Fondazione non è compatibile con altri incarichi di presidenza o di appartenenza ad altri enti o associazioni aventi analoghi fini istituzionali. -----

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, con gli stessi poteri. -----

Al Presidente, in ragione dell'impegno profuso, va riconosciuto, salvo rinuncia, un compenso annuo forfettario. L'ammontare del compenso corrisposto al Presidente è determinato dall'Assemblea su parere dell'organo preposto alla revisione dei conti. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **L'Assemblea degli associati.** -----

L'assemblea degli associati è composta dal fondatore, dai membri sostenitori, partecipanti e bene-

meriti. -----

I membri partecipanti e benemeriti hanno diritto di assistere alle riunioni assembleari senza diritto di voto. -----

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione. -----

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio e di previsione, ed ogni qual volta il Presidente della fondazione ritenga necessaria la convocazione. ----

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, comunicato almeno otto giorni prima dell'adunanza, affisso nella sede della Fondazione e contestualmente inviato agli associati tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, fax o telegramma, raccomandata A/R, all'indirizzo dagli stessi formalmente comunicato. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo raccomandata a mano. -

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente della fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta a tale scopo dalla maggioranza dei presenti. -----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza di essi. -----

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed approvate, ove necessario, dall'Autorità Tutoria. -----

Qualora un componente non possa partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria, questi può delegare altro componente a rappresentarlo. ---

Non è consentito più di una delega in capo al medesimo membro. -----

In caso di parità di voti nelle adunanze dell'assemblea, le delibere sono adottate con il voto determinante del presidente dell'assemblea. -----

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal presidente e dal segretario, se nominato. -----

L'assenza consecutiva ed ingiustificata a tre adu-

nanze assembleari comporta la decadenza da membro della Fondazione e da ogni carica in essa rivestita. -----

Sono compiti dell'assemblea ordinaria degli associati: -----

- formulare proposte di attività ed esprimere pareri in ordine alla gestione della fondazione; ----

- successivamente alla morte di Anthony e Giuseppe Marino, nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, individuarne il Presidente (in caso di mancanza del membro Fondatore Sig. Giovanni Marino), il quale dovrà essere scelto tra persone capaci e dotate di alta reputazione morale e professionale, ed il Vicepresidente; ----

- nominare l'Organo di controllo ed i componenti dell'Organo di revisione dei conti; -----

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il bilancio di esercizio dell'anno trascorso, unitamente al rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione economico/gestionale, qualora obbligatorio, e l'eventuale bilancio sociale;

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento della Fondazione ed altri eventuali regolamenti interni; -----

- indicare i soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 22; -----

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. -----

L'assemblea straordinaria delibera: -----

- sulle modifiche dello statuto, purché compatibili con la natura della Fondazione; -----

- sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità di liquidazione. -----

In ogni caso non sono modificabili le disposizioni di cui agli artt. 2, comma due, e 21 e 22, se non con l'unanimità degli aventi diritto al voto. -

E' in ogni caso necessario assumere il previo parere favorevole dell'Organo di revisione dei conti per tutte le modifiche che, direttamente o indirettamente, sono in grado di incidere sull'andamento amministrativo e contabile della Fondazione. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Il Consiglio di Amministrazione.** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da

quattro a cinque membri, compreso il Presidente. --

I membri del Consiglio di Amministrazione, durante la loro carica assumono anche il ruolo di membri Sostenitori, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. -----

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo rimborsi spese sostenute, preventivamente approvate dallo stesso Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica: -----

- dopo tre assenze consecutive ingiustificate; ---
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- se si vengono a trovare in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. ----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: -----

- il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti emanati e dell'inosservanza degli indirizzi e dei pareri espressi dall'Assemblea; -----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. -----

L'esclusione deve essere deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dell'Assemblea degli associati, su richiesta di uno dei membri sostenitori. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Compiti e funzionamento** -----

----- **del Consiglio di Amministrazione.** -----

Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo specifiche deleghe al Presidente, ed in particolare: -----

- delibera sugli argomenti di sua competenza; -----
- redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea, entro il mese di ottobre dell'anno in corso, il bilancio preventivo dell'anno successivo e entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; -----
- delibera i criteri di scelta delle iniziative da compiersi, nonché le modalità operative per promuovere atti di liberalità; -----
- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il regolamento della fondazione e altri eventuali regolamenti interni; -----
- delibera sull'ammissione dei sostenitori e partecipanti e sull'entità dei versamenti annuali o dell'attività richiesta per ottenere la qualifica.

Inoltre, spetta al Consiglio di Amministrazione ogni ulteriore potere stabilito dalla legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce alme-

no due volte l'anno per la redazione dei bilanci da sottoporre all'assemblea, ed ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio ne faccia richiesta. -----

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione. -----

Per gli atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. -----

Il consigliere che, per giustificato motivo, non possa partecipare al Consiglio di Amministrazione, può delegare altro consigliere a rappresentarlo. Non è consentito più di una delega in capo al medesimo consigliere. -----

In caso di parità di voti nelle adunanze del consiglio di amministrazione, prevale il voto del presidente. -----

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario, se nominato. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Il Comitato tecnico-scientifico.** -----

È data facoltà all'Assemblea degli associati, su mandato del Presidente, di costituire un Comitato tecnico-scientifico, composto da un numero variabile di membri, non superiore a cinque. -----

Il Comitato dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea degli associati tra eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico che si sono contraddistinte per lo svolgimento di attività inerenti al settore dell'autismo. -----

Il Comitato tecnico-scientifico, cui è affidato il compito di progettare, programmare e realizzare l'attività di ricerca e di formazione nel campo dell'autismo, potrà esprimere pareri non vincolanti e coadiuvare il Consiglio di amministrazione a livello gestionale per quanto attiene ai profili di assistenza e di riabilitazione. -----

E' componente del Comitato tecnico-scientifico, invitato di diritto, il dirigente dell'unità di neuropsichiatria infantile dell'ASP competente per territorio, o un suo delegato, al fine di realizza-

re una piena integrazione nell'ambito dei progetti scientifici e gestionali della Fondazione. -----

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Presidente della fondazione. -----

I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta dalla loro residenza. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **L'Organo di controllo.** -----

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea degli associati a norma di legge, può essere collegiale o monocratico; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'Organo di controllo esercita, altresì, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, una volta pienamente operativo il Codice del Terzo Settore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale, attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo Codice degli Enti del Terzo Settore. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali. -----

All'Organo di controllo può essere altresì affidata la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a norma di legge. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Il Revisore dei conti.** -----

Ove obbligatorio per legge, o l'Assemblea degli associati ritenga comunque di nominare tale organo, si procederà alla nomina un Organo di revisione dei conti, monocratico o collegiale, il quale avrà il controllo contabile della fondazione. -----

L'Organo di revisione dei conti esercita tutti i relativi poteri in base alla legge e vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie. -----

Tale Organo resta in carica quattro anni e può es-

sere riconfermato; salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha diritto, annualmente, al solo rimborso delle spese sostenute in relazione al suo Ufficio e gli potrà essere concessa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una indennità annuale. -----

Tale Ufficio è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Esercizio finanziario e bilanci.** -----

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio decorso. -----

In caso di esistenza dell'Organo di revisione, la proposta di bilancio d'esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene trasmessa, entro il 15 marzo, a tale organo, il quale dovrà, entro il giorno 30 dello stesso mese di marzo esprimere il proprio parere sulla regolarità formale e sostanziale del documento contabile ricevuto. -----

Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione redige la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo che, con parere dell'Organo di Revisione (se nominato), viene trasmesso dall'assemblea per l'approvazione, che avverrà entro il 30 novembre. -----

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione, restando a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla visione del documento, fino all'approvazione da parte dell'Assemblea. -----

La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente. -----

Al momento della piena operatività del Codice del Terzo Settore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, il tutto a norma della disciplina del detto Codice del Terzo Settore. -----

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere il bilancio nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 14 C.T.S. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Clausola Compromissoria.** -----

Per ogni controversia in merito all'interpretazione dell'applicazione del presente statuto, le parti decidono sin d'ora di affidarsi ad un Collegio Arbitrale, scelto dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, il quale giudicherà ex equo et bono secondo diritto ed il cui lodo sarà inappellabile. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **Estinzione della Fondazione.** -----

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile. ----

Alla liquidazione della Fondazione provvede un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del Consiglio di Amministrazione. -----

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 662/96, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che assicurino il perseguimento degli stessi scopi di cui al presente Statuto e segnatamente avendo cura di Anthony Marino, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 28 marzo 1981, e Giuseppe Marino, nato a Melito di Porto Salvo il 4 agosto 1989, figli del fondatore Giovanni Marino. -----

----- **Articolo 22** -----

----- **Estinzione della Fondazione successiva** -----

-- **all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale** --

----- **degli Enti del Terzo Settore.** -----

La Fondazione può essere sciolta per conseguimento delle finalità sociali o per impossibilità a conseguirla (art. 27 c.c.). -----

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, col voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto. ---

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, co. 1, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore che presentino attività e scopi analoghi, e segnatamente avendo cura dei due figli del fondatore, Signori Anthony Marino e Giuseppe Marino, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ---

Alla liquidazione della Fondazione provvede un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del Consiglio di Ammi-

